

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 227/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DEL 1 MARZO 2012

II ° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Prof. Emanuele Conte, Dr Marco Lipari, Dr. Luigi Impeciati – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO DEL CALCIO COMO S.R.L. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI COM. UFF. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. AMILCARE RIVETTI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L. DAL 4.11.2011);

- INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. FRANCESCO MAGLIO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO S.R.L.)

- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, E AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO IV) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, 8, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2, C.G.S. (NOTA N.4550/465 PF 11-12 SP/BLP DEL 18.1.2012).

(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)

Con ricorso preannunciato e formalizzato nei termini abbreviati di cui al Com. Uff. n. 82/A, la società Calcio Como S.r.l. di Como ed i signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio hanno impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, riportata in epigrafe, lamentandone l'erroneità e chiedendone l'integrale riforma o, in subordine, il riconoscimento che gli stessi sarebbero incorsi, nel comportamento addebitato, in un errore scusabile.

Risulta dagli atti che la Procura Federale, con nota del 18.1.2012 e su segnalazione della Co.Vi.So.C., ha deferito alla C.D.N. i signori Amilcare Rivetti, Francesco Maglio e la società Calcio Como S.r.l., per aver violato il primo, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società evocata, l'art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3 C.G.S., e, unitamente al sig. Maglio, nella sua qualità di Presidente del Collegio Sindacale della stessa società, di aver violato l'art. 8, comma 1 C.G.S. e la Calcio Como S.r.l. quale responsabile ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S..

L'addebito contestato si riferisce alla mancata attestazione agli Organi federali competenti, nei termini previsti, dell'avvenuto pagamento degli emolumenti relativi alla mensilità di settembre 2011 e nella sottoscrizione e deposito, presso la Co.Vi.So.C. di una dichiarazione, relativa ai predetti adempimenti, non veridica.

Nello specifico si è riferito che a seguito di accertamenti eseguiti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., era emerso che la società, malgrado avesse dichiarato di aver provveduto, nei termini di cui all'art. 1° par. IV N.O.I.F., ad attestare l'avvenuto e integrale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati e dipendenti per il primo trimestre della corrente stagione sportiva, nella realtà non aveva liquidato i compensi spettanti ad un calciatore.

La C.D.N. ha inflitto le sanzioni di cui oggi è cognizione, nel maturato convincimento della fondatezza dell'addebito rivolto in considerazione del fatto che la variazione di tesseramento del giocatore Francesco Ripa, già tesserato per la A.S.G. Nocerina, era stata resa esecutiva dalla Lega Pro in data 30.9.2011, con effetto dal 30.8.2011 e che la Calcio Como S.r.l. aveva corrisposto al calciatore anche gli emolumenti relativi al mese di settembre, seppur oltre il termine del 14.11.2011.

Tutti gli odierni reclamanti hanno opposto che non vi sarebbe stata violazione dell'art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. e norme correlate, poichè – come già dedotto nel giudizio di primo grado – il rapporto contrattuale con il calciatore Ripa si sarebbe instaurato solo in data 3.10.2011, a seguito della concessione del visto di esecutività sulla variazione di tesseramento da parte della Lega Pro nel pomeriggio del 30 settembre precedente, con la conseguenza che nessun inadempimento relativo ad obbligazioni contrattuali potrebbe addebitarsi per il periodo luglio-settembre 2011 essendo l'approvazione della Lega Pro condizione di efficacia del negozio sottoscritto il 31.8.2011.

In questo senso non sarebbe sussistente neanche la correlata imputazione (ugualmente sanzionata) di aver sottoscritto e depositato l'attestazione - da parte del Rivetti e del Maglio - di aver "effettuato tutti i pagamenti degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori" per le mensilità del periodo luglio-settembre 2011.

Dopo l'istruzione, è stata fissata l'odierna discussione, nel corso della quale sono stati sentiti l'avv. Stefano Vitale, su delega dell'avv. Grassani, per i reclamanti e l'avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale, che hanno concluso, rispettivamente, per l'accoglimento del ricorso il primo e per il suo rigetto il secondo.

La Corte esaminati gli atti e valutate appieno le argomentazioni addotte dalle rispettive parti a sostegno delle loro tesi, ritiene che il ricorso proposto dalla società Calcio Como S.r.l. e dai signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio sia fondato e meritevole di integrale condivisione.

Va preliminarmente ricordato che ai sensi dell'art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F. le società devono documentare alla F.I.G.C.-Co.Vi.Soc, entro quarantacinque giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento (il primo, nel caso di specie) "l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati".

L'ultima locuzione usata "contratti ratificati" appare indubitabilmente avvinta da nesso logico e giuridico alla disposizione di cui all'art. 4, commi 1 e 2, della legge 23.3.1981 n. 91 secondo i quali " *1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate.*

2. La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione".

Se ne ricava, sotto il profilo sistematico, che la costituzione del rapporto di lavoro è subordinata ad alcune *condiciones iuris* tra cui la stipulazione in forma scritta – a pena di nullità – e, soprattutto, la verifica positiva della sua conformità a parametri legali rappresentata dalla approvazione del negozio giuridico da parte della competente Federazione.

Solo con l'intervenuta approvazione può parlarsi, allora, di "contratto ratificato" come di un negozio che ha piena cittadinanza, sia sotto il profilo della validità che di quello della sua efficacia, nel più ampio contesto dei rapporti vincolanti in ambito federale.

Lo snodo, attraverso cui si deve passare per giungere alla soluzione della controversia in esame, è proprio quello di valutare se il contratto stipulato tra la Calcio Como S.r.l. ed il sig. Ripa abbia prodotto effetti giuridicamente vincolanti dalla data della sua sottoscrizione o se, invece, tali

effetti trovino il proprio momento genetico solo nell'intervenuta approvazione da parte dei competenti organi federali.

Deve dirsi, a questo riguardo, che l'art. 12 della legge n. 91/1981, nel testo originario, poi sostituito dall'art. 4 del D.L. n. 485/96, prevede(va) che al fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società siano sottoposte ai controlli stabiliti dalle federazioni sportive.

Sulla base di questa previsione (e del relativo principio) non si può dubitare che il potere di controllo trovi concretizzazione nella potestà di "approvare" il contratto, quale tipico atto espressivo di quella funzione, con la conseguenza che l'approvazione è una condizione legale (*condicio iuris*), al realizzarsi della quale è subordinata la produzione degli effetti del contratto e senza la quale al vincolo negoziale è negata qualsiasi idoneità a produrre mutamenti nelle posizioni giuridiche soggettive dei contraenti.

Ciò posto, nella fattispecie in esame, non vi è dubbio che la società ha tempestivamente depositato il contratto-tipo, intervenuto tra la stessa e il calciatore Francesco Ripa e che la Lega Pro, con nota del 10.9.2011 ha comunicato la *sospensione* della variazione di tesseramento del calciatore in attesa di poter valutare gli elementi formali e le precisazioni richieste con la medesima nota, fornite il 23 settembre successivo.

Solo in data 30.9.2011 la Lega Pro ha concesso il visto di esecutività alla variazione di tesseramento a far data dal giorno della sottoscrizione del contratto tipo.

E' convincimento, allora, di questa Corte che il contratto stipulato in data 31.8.2011 sia stato approvato in data 30.9.2011 e che sia divenuto pienamente produttivo di effetti giuridici da quella data.

Ne deriva che solo il completo dispiegarsi dell'efficacia ha imposto alla società di provvedere ai conseguenti adempimenti sul piano lavoristico e fiscale nonché, ovviamente, sul piano del sinallagma, con il calciatore.

Non condivisibile appare, allora, la motivazione del Giudice di prime cure che ha irrogato le descritte sanzioni alla società Calcio Como S.r.l. sulla base del pagamento della mensilità di settembre 2011 al calciatore Ripa in un termine successivo a quello indicato dall'art. 85 N.O.I.F., perché così si confonde il piano della giuridica produzione degli effetti di un contratto con quello dell'adempimento delle obbligazioni recate dallo stesso negozio.

In altri termini, allo scadere del primo trimestre nessun obbligo di comunicazione incombeva – riguardo al rapporto col calciatore Ripa – alla società Calcio Como S.r.l. poiché la fondamentale *condicio iuris* dell'approvazione non si era avverata.

Venuta a giuridica esistenza questa, il contratto spiegava, anche tra le parti, i suoi effetti e la società ne era tenuta al perfetto adempimento, anche per ciò che riguardava la decorrenza delle retribuzioni.

Diversamente opinando si dovrebbe affermare che un contratto non approvato poteva spiegare effetti giuridici ed economici, ma non è questo l'avviso della Corte.

La stessa trama argomentativa supporta anche il convincimento della Corte che la dichiarazione congiunta del sig. Rivetti e del sig. Maglio non possa essere qualificata come mendace o, comunque, non corrispondente al vero proprio perché, in relazione al primo trimestre della Stagione Sportiva, la società Calcio Como S.r.l. aveva adempiuto a quanto previsto dall'art. 85, lett. C) par. IV N.O.I.F., non rilevando a questo fine la peculiare posizione del calciatore Ripa, la cui pratica di variazione del tesseramento risultava – con riferimento allo stesso arco temporale – sospesa.

Le considerazioni che precedono depongono, quindi, per l'accoglimento del reclamo proposto dalla società Calcio Como S.r.l. e dai signori Amilcare Rivetti e Francesco Maglio con conseguente annullamento della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 61/CDN del 9.2.2012.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Calcio Como S.r.l. di Como, annulla la delibera impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dr. Alfredo Maria Becchetti, Dr. Luigi Impeciati, Dr. Marco Lipari – Componenti; Dr. Carlo Bravi– Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO DELL' U.S. FOGGIA S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI C.U. N. 82/A DEL 6.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SERGIO LEONI (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.);**

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. GENNARO CASILLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PROCURATORE SPECIALE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA S.P.A.)**

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA ALLA SOCIETÀ U.S. FOGGIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE CONDOTTE ASCRITTE AI PROPRI RAPPRESENTANTI LEGALI, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DI CUI ALL'ART. 85 N.O.I.F., LETT. C), PARAGRAFO V) IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3 E 4, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 4735/459 PF 11-12 SP/BLP DEL 24.1.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 61/CDN del 9.02.2012)**

La società reclamante impugna la delibera della Commissione Disciplinare Nazionale, indicata in epigrafe, articolando due distinti motivi di censura.

Anzitutto, la U.S. Foggia contesta, in radice, la stessa sussistenza degli illeciti addebitati alla società e ai suoi due dirigenti, legali rappresentanti.

Al riguardo, l'interessata non pone in discussione la ricostruzione dei fatti formulata dalla Procura Federale all'atto del deferimento e poi recepita dalla delibera della C.D.N..

La ricorrente espone, infatti, che l'omessa comunicazione posta alla base della decisione sanzionatoria riguarda il mancato pagamento delle rate ENPALS scadute al 30.9.2011. Tali rate avrebbero dovuto essere versate nel corso del trimestre 1 luglio – 30 settembre, ma riguardano i contributi ENPALS dovuti in relazione ai compensi corrisposti per il periodo compreso tra i mesi di ottobre 2009 e maggio 2010, largamente antecedente il trimestre concluso il 30 settembre.

A dire della reclamante, quindi, non sarebbe configurabile la violazione dell'art. 85 N.O.I.F. e dell'art. 10 C.G.S.: tali disposizioni sanzionano, unicamente, l'omissione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni dei pagamenti delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e per il fondo di fine carriera, "riguardanti gli emolumenti dovuti" nel solo trimestre scaduto il 30 settembre. La prescrizione non si estenderebbe, invece, alla comunicazione dei pagamenti dei contributi collegati a retribuzioni ed emolumenti dovuti per i periodi precedenti il trimestre 1 luglio – 30 settembre.

Il motivo è privo di pregio.

Le disposizioni richiamate dalla società reclamante fanno riferimento all'obbligo, gravante sulle società, di documentare alla Co.Vi.Soc, secondo le modalità e le procedure stabilite dalla F.I.G.C., entro 45 giorni dalla chiusura del primo trimestre (30 settembre), "l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e fondo di fine carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, per detto trimestre, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati".

La stessa norma precisa, ancora, che, "in caso di rateazione e/o transazione le società devono depositare presso la Co.Vi.Soc la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute".

L'art. 10, comma 3, secondo periodo, C.G.S., poi, prevede che "società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di

controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze F.I.G.C. è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno più punti in classifica.”

A dire della reclamante, le sanzioni non sarebbero applicabili nel caso di specie, perché la riscontrata omessa comunicazione riguarda adempimenti relativi ad un periodo largamente precedente la chiusura del trimestre concluso il 30.9.2011. La tesi difensiva esposta riceverebbe ulteriore conferma dalla circostanza che, invece, secondo lo stesso art. 85 N.O.I.F., gli obblighi di comunicazione relativi al secondo, al terzo e al quarto trimestre (scadenti, rispettivamente, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno) sono riferiti, puntualmente, tanto agli emolumenti dovuti per ciascuno di tali trimestri, quanto “per quelli precedenti ove non assolti prima”.

La differenza testuale evidenziata dalla reclamante dimostrerebbe la diversità degli obblighi di comunicazione concernenti il primo trimestre, rispetto a quelli relativi ai successivi tre trimestri.

Nella prima ipotesi il dovere di comunicazione sarebbe temporalmente circoscritto, mentre negli altri tre casi il dovere riguarderebbe anche gli adempimenti relativi ai periodi precedenti.

La prospettiva ermeneutica indicata dalla società non è persuasiva, perché sopravvaluta il dato letterale ed isolato della disposizione, trascurando di considerare il contesto sistematico in cui essa si colloca, insieme alla espressa previsione, contenuta nell'art. 85 N.O.I.F. del dovere di comunicare tempestivamente anche gli adempimenti degli obblighi relativi ai pagamenti rateali.

È palese, infatti, che la disciplina positiva intenda affermare, in modo incondizionato, l'obbligo di comunicare sollecitamente l'avvenuto pagamento di tutti i debiti specificamente indicati dalla disposizione, in scadenza sino alla fine di ciascuno dei quattro trimestri considerati.

Il dovere di effettuare la comunicazione riferita alla correttezza e puntualità dei pagamenti è scandito in quattro distinti momenti, allo scopo di garantire la ciclica e periodica verifica della situazione debitoria della società.

I quattro momenti individuati dalla normativa corrispondono ai quattro trimestri in cui si suddivide ciascun esercizio annuale.

Nella struttura logica della disposizione, il primo momento in cui opera l'obbligo di comunicazione è riferito al primo trimestre, in scadenza il 30 settembre.

È palese che, nella configurazione astratta della disposizione, che considera il solo ciclo annuale in cui si susseguono i quattro periodi, il primo obbligo di comunicazione debba riguardare solo il primo trimestre.

Alle tre successive scadenze trimestrali, però, l'obbligo di comunicazione deve comprendere anche i pagamenti relativi ai periodi precedenti, in base alla espressa indicazione legislativa, che fa riferimento al pagamento “non assolto prima”.

La disposizione, quindi, pone in luce il carattere ciclico e periodico delle comunicazioni trimestrali, che va considerato non solo nella sua dimensione annuale, ma pure in quella concernente la successione tra due diversi esercizi finanziari.

Ne deriva, quindi, che l'obbligo di comunicazione non può non riferirsi, sin dalla scadenza del primo trimestre, all'adempimento di tutte le obbligazioni giunte a scadenza fino alla data del 30 settembre. Sarebbe del tutto irragionevole un esito interpretativo che circoscrivesse l'obbligo di comunicazione degli adempimenti relativi ai crediti pregressi solo in relazione alla chiusura dei tre successivi trimestri.

Pertanto, la disposizione in esame deve essere correttamente interpretata nel senso che l'obbligo di comunicazione riferito al primo trimestre comprende tutti i pagamenti concernenti le ritenute IRPEF, i contributi ENPALS e il Fondo Fine Carriera, da effettuarsi nel corso del trimestre in scadenza il 30 settembre.

Va aggiunto, poi, che l'art. 85 N.O.I.F. impone comunque l'obbligo di comunicare l'avvenuto pagamento delle rate scadute, ancorché riferite ad emolumenti dovuti per periodi precedenti.

Nel caso di specie, è incontestato che la Società abbia omesso di comunicare il pagamento dei contributi ENPALS rateizzati e dovuti in epoca anteriore al 30 settembre.

Con il secondo motivo di gravame, la società reclamante sostiene che il Dott. Casillo avrebbe dovuto essere comunque prosciolto dall'addebito, perché all'epoca dei fatti non era dotato di alcun

potere rappresentativo della società, direttamente correlato alla effettuazione dei pagamenti rimasti inadempiti.

Anche questo motivo è destituito di pregio. L'illecito contestato al Casillo riguarda non già il mancato pagamento delle rate scadute dei contributi ENPALS, quanto, piuttosto, l'omissione delle prescritte comunicazioni.

Tale attività forma oggetto specifico della procura speciale rilasciata dalla società, che menziona esplicitamente il potere di "effettuare comunicazioni inerenti i pagamenti, le ritenute e i contributi presso la Co.Vi.Soc: ed ogni altro atto collegato a tale attività".

Pertanto, deve essere confermato la responsabilità del procuratore speciale, derivante dal riscontrato inadempimento.

In definitiva, quindi, il reclamo deve essere respinto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Foggia S.p.A. di Foggia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE TABBIANI LUCA SEGUITO GARA GIACOMENSE/LECCO DEL 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23.2.2012)

La società Calcio Lecco 1912 S.p.A. ha proposto ricorso avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calciatore Tabbiani Luca, per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco, seguito gara Giacomense/Lecco del 22.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 135/DIV del 23 febbraio 2012).

Il ricorrente lamenta l'eccessività della sanzione inflitta al calciatore Tabbiani Luca ritenendo la sua condotta solo antisportiva e non violenta. A tal fine ricostruisce alcune fasi degli avvenimenti in modo diverso dai referti arbitrali.

Il ricorrente chiede pertanto che la Corte, anche in relazione a precedenti fatti analoghi per i quali codesta Corte ha inflitto una sola giornata di squalifica, voglia ridurre la sanzione a carico del Tabbiani Luca.

La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi, così come riportata negli atti ufficiali avendo valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Lecco 1912 S.p.A. di Lecco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 18 aprile 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete